



## COMUNE DI SALA CONSILINA

Provincia di Salerno

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

numero 132 del 17-06-2019

**OGGETTO:**

RICORSO EX ART.702 BIS PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DI LAGONEGRO DALLA FONDAZIONE OPERA GIOVANILE JUVENTUS "DON DONATO IPPOLITO".COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CON CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO. PROVVEDIMENTI.

L'anno duemiladiciannove addì diciassette del mese di Giugno con inizio alle ore 16:00 e in continuazione nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede il Sindaco CAVALLONE FRANCESCO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	CAVALLONE FRANCESCO	SINDACO	Presente
2	LOMBARDI GELSOMINA	ASSESSORE	Presente
3	GIORDANO LUIGI	ASSESSORE	Presente
4	SPINELLI FRANCESCO	ASSESSORE	Presente
5	GALLO ELENA	ASSESSORE	Presente
6	GALIANO MICHELE	ASSESSORE	Presente

**PRESENTI: 6 - ASSENTI: 0**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PISANO LUCIO che provvede alla redazione del presente verbale

**PREMESSO** che con ricorso ex art.702 bis notificato a questo Comune in data 29/11/2011, acclarato al n.19799/2018, la Fondazione Giovanile Juventus “Don Donato Ippolito” onlus in persona del Presidente del CdA, Giuseppe Ippolito, legale rappresentante p.t., con sede in Sala Consilina, ha chiesto al Giudice del Tribunale di Lagonegro, di condannare il Comune di Sala Consilina al pagamento immediato dell’importo di euro 12.065,91 oltre interessi e rivalutazione, per prestazioni erogate dal mese di giugno 2011 al mese di Marzo 2014, a favore di anziani ricoverati nella casa di riposo della struttura socio-sanitaria medesima;

**CHE** dalla documentazione rinvenuta gli atti dell’Ente è emerso che le fatture fatte pervenire a suo tempo dalla ricorrente sono state trasmesse al Piano di Zona Ambito S10, ricadente la suindicata prestazione, tra le competenze esercitate dallo stesso Piano in materia di servizi socio-assistenziali, socio-educativi e socio-sanitari;

**CONSIDERATO** che all’epoca delle prestazioni rese dalla Fondazione Giovanile Juventus “Don Donato Ippolito” onlus era vigente una Convenzione ex art. 30 del D.LGS n. 267/2000 per la gestione dei Servizi Sociali e Socio-Sanitari Ambito Territoriale S10 sottoscritta in data 08/05/2015 dai legali rappresentanti dei comuni aderenti all’Ambito Territoriale S10 con la quale, tra l’altro, era stato individuato quale Comune Capofila questo di Sala Consilina;

**CHE** la forma associativa della Convenzione ex articolo 30 del TUEL riferita ai Comuni dell’Ambito S10, pur consentendo lo sviluppo di una rete strutturata di servizi di livello comunale e sovra-comunali, faceva emergere una serie di criticità determinate proprio dall’assenza di un soggetto di gestione dotato di veste giuridica, autonomia imprenditoriale, organizzativa e di bilancio;

**CHE** la Regione Campania, attenta alla gestione dei Piani di Zona, con la deliberazione della Giunta Regionale n. 869 del 29.12.2015, pubblicata sul B.U.R.C n. 2 del 11.01.2016 di approvazione “ Piano Sociale Regionale 2016-2018. Approvazione ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 23.10.2017, n.11”, invitava gli enti locali a modificare l’assetto organizzativo passando da una gestione associata tramite convenzione ex art.30 del D.Lgs.267/2000, a forme di gestione “*individuabili nei Consorzi di cui ex art.31 del TUEL secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all’articolo 114 del TUEL o nell’Unione di Comuni di cui all’art.32 del TUEL*”.

**CHE** in esecuzione della citata direttiva regionale è stata ravvisata la necessità di costituire in data 26 aprile 2018, con atto Rep.n.4182 Racc.n. 21490 a cura dell’avv. Giuseppina Di Novella, Notaio in Sala Consilina, proprio ai sensi degli artt.31 e 114 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm. ii il Consorzio denominato “Consorzio Sociale “Vallo di Diano Tanagro Alburni” cui hanno aderito tutti i Comuni prima convenzionati ai sensi dell’art.30 del TUEL compresi nell’ambito territoriale della Provincia di Salerno, tra questi lo stesso Comune di Sala Consilina, al fine di gestire in forma associata con un soggetto dotato di autonomia giuridica ed economica, qual è il subentrato Consorzio, le politiche sociali, l’erogazione integrata dei servizi alla persona e l’esercizio delle attività socio assistenziali e socio sanitari ;

**CHE** l’art.52 “*Successione e disciplina transitoria*” dello Statuto consortile del “Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni” espressamente stabilisce al comma 2 che “ *Con la sottoscrizione della predetta Convenzione/Atto costitutivo, il nuovo ordinamento consortile subentra a quello precedentemente attuato per la gestione del Piano Sociale di Zona nella titolarità dei rapporti giuridici, economici e contrattuali in essere con i terzi e con il personale interno ed esterno, nonché in tutti procedimenti non esauriti*”;

**ATTESO CHE** questo Comune, tra l’altro, non riveste nemmeno più il ruolo di capofila dell’Associazione tra Comuni ex art.30 del D.Lgs.n.267/2000 in quanto l’Associazione si è sciolta ed ha cessato di operare automaticamente a seguito della sua trasformazione nel nuovo soggetto giuridico ed economico del “Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni” ;

**CHE** per i motivi appena innanzi detti occorre chiedere l’estromissione dal giudizio instaurato nel quale questo Ente, tra l’altro, è stato chiamato direttamente in causa e, pertanto, nemmeno nella

eventuale veste di Comune capofila dell'allora associazione tra Enti convenzionati ex art.30 del TUEL per la gestione del Piano Sociale di Zona;

**CHE**, evidenziata l'esclusiva competenza del "Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni" nel pagamento del corrispettivo della prestazione resa dalla Fondazione Giovanile Juventus "Don Donato Ippolito" onlus, questo Ente oltre a chiedere l'estromissione dal giudizio in oggetto si riserva di proporre ogni azione nei confronti del predetto "Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni" per il recupero di eventuali esborsi relativi alla presente vertenza, comprese le spese per la costituzione nel presente giudizio, al fine di tenere indenne l'Ente da responsabilità erariali;

**ATTESO** che la Corte di Cassazione (Sezioni Unite, sentenza 16 giugno 2005 n. 12868) sostiene che sia il Sindaco "il solo titolare del potere di rappresentanza processuale" ai sensi dell'articolo 50 del TUEL;

**CHE** secondo la Corte, "l'autorizzazione alla lite non costituisce più in linea generale atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza alle azioni giudiziarie", fatte salve eventuali previsioni statutarie differenti;

**CHE** l'art.47 comma 12 dello Statuto comunale attribuisce al Sindaco la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e la decisione a costituire in giudizio l'Ente e la proposizione delle liti;

**CHE** l'art.40 comma 4 lett. k) attribuisce alla Giunta Comunale la nomina del difensore per introdurre o resistere ad un'azione giudiziaria;

**RILEVATO** che l'articolo 17 del decreto legislativo 50/2016 ha stabilito che i servizi di rappresentanza legale in un procedimento giudiziario sono oggetto di "contratto d'appalto";

**CHE** a tale tipologia d'appalto, in quanto "escluso", sempre secondo l'articolo 17 del decreto legislativo 50/2016, non si applicano, necessariamente ed obbligatoriamente, le disposizioni recate dallo stesso decreto 50/2016;

**CHE** in ogni caso è opportuno provvedere alla designazione del procuratore legale del comune applicando comunque i "principi fondamentali" del decreto legislativo 50/2016 ed, in particolare, i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza (art. 30);

**CHE** sulla scorta di tali principi, risulta opportuna l'applicazione, volontaria e non imposta, di alcune norme del decreto legislativo 50/2016;

**CHE** in particolare ci si riferisce all'articolo 36 comma 2 lettera a) che consente affidamenti diretti per appalti di valore fino a 40.000 euro;

**VISTA** la delibera di Giunta Comunale n.73 del 19/4/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati determinati i criteri e le modalità per l'affidamento degli incarichi legali per la tutela del Comune dinanzi all'Autorità Giudiziaria, (in ossequio a quanto disciplinato dall'art.17, comma 1 lett.d) e dall'art.4 del D.Lgs n.50/20167), fissati i compensi da corrispondere per i distinti gradi di giudizio ed approvato il relativo schema di convenzione da stipulare con i legali incaricati;

**VISTA** la determina del Dirigente f.f. dell'Area Affari Generali ed Istituzionali n.9 del 15/1/2019, con la quale in esecuzione della succitata precedente deliberazione n.73/2017, è stata aggiornata la short list di professionisti per l'affidamento di incarichi legali;

**RITENUTO**, pertanto, di dover provvedere alla costituzione dell'Ente a seguito del surrichiamato ricorso pervenuto in data 29/11/2018, la cui udienza è fissata per il giorno 25/6/2019 onde poter eccepire la carenza di legittimazione passiva del Comune poiché semplice ente consorziato, come tutti gli altri Comuni confluiti, per espressa volontà dei rispettivi Consigli Comunali, nel nuovo soggetto giuridico ed economico denominato "Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni" subentrato, per esplicita previsione statutaria ed in conformità alle direttive regionali, nella titolarità di tutti i rapporti giuridici, economici e contrattuali in essere con i terzi e con il personale interno ed esterno, nonché in tutti procedimenti non esauriti;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) di autorizzare il Sindaco “pro tempore”, nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Sala Consilina a costituirsi dinanzi al Tribunale Civile di Lagonegro, nel ricorso ex art.702 bis proposto dalla Fondazione Opera Giovanile Juventus “Don Donato Ippolito” onlus con sede in Sala consilina, per le motivazioni di cui alle premesse;
- 2) di conferire, per le motivazioni espressi in narrativa, incarico all’ Avv. \_\_\_\_\_, con Studio Legale in \_\_\_\_\_, affinché esperisca all’uopo ogni necessaria e utile azione, ivi compresa la chiamata in causa del “Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni”, in persona del legale rappresentante p.t.;
- 3) di autorizzare il Dirigente f.f. dell’Area AA.GG. in rappresentanza di questo Ente per la sottoscrizione della relativa convenzione, disciplinante patti e condizioni per l’espletamento dell’incarico conferito;
- 4) di fissare in euro 1.000,00 oltre IVA e CPA, e rimborso spese nella misura del 15%, per un totale di euro 1.459,12, il compenso da corrispondere al predetto legale quale onorario per l’espletamento dell’incarico conferitogli, al lordo delle ritenute, da impegnare con successivo atto dirigenziale;
- 5) di dare atto che la spesa derivante dall’onorario da liquidare al predetto professionista per l’espletamento dell’incarico conferitogli, sarà imputata al cap.139-missione 1-programma 11-titolo1-macro 103-V Livello 1.03.02.11.006, del corrente bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019;
- 6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000.

#### LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione in oggetto;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visti gli arti. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente Dirigente di Area proponente ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area Finanze;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

di approvare - come in effetti con la presente approva, per le ragioni indicate nelle premesse - la proposta che precede in tutte le sue parti, conferendo incarico all’avv. Paolo ALFANO, con studio in Sala Consilina, Via Macchia Italiana.

Successivamente, stante l’urgenza, con votazione unanime resa nei modi e forme di legge

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto , ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 17-06-2019

**IL DIRIGENTE DELL'AREA AFFARI GENERALI**  
f.to dr.Lucio Pisano

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**Il sottoscritto SPOLZINO GIUSEPPE, Dirigente dell' Area Finanze, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 17-06-2019

**IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZE**

f.to SPOLZINO GIUSEPPE

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**

f.to CAVALLONE FRANCESCO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to PISANO LUCIO

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell' art. 124 comma 1, T.U. del 18/08/2000 n. 267 viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune.

Li, 18-06-2019

**IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE**

f.to Anna Giafrida

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si dichiara che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

Li, 17-06-2019

**IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE**

f.to Anna Giafrida

---

**\*\* PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.\*\***

**Li, 18-06-2019**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. Lucio Pisano

---